

**Art. 79, comma 5, CCNL 16/11/2022 – Risorse variabili una tantum solo per il 2023 - Quota anno 2022
incremento art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022**

Ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) della medesima disposizione contrattuale e di quelle di cui all'art. 17, comma 6, dello stesso CCNL 16/11/2022, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018.

Tale incremento decorre retroattivamente dall'1/01/2022, pertanto, come previsto dal comma 5 della medesima disposizione contrattuale, la quota relativa all'annualità 2022 è computata, come risorse variabili una tantum, nel fondo relativo al 2023.

Per le modalità di calcolo, si veda l'apposita guida relativa alla corrispondente voce di parte fissa per l'annualità del corrente anno.

Per natura ed in considerazione del fatto che trattasi di risorse variabili una tantum, tale incremento non è assoggettato al limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.